Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2660

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2011

Modifica all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzioni tributarie dei redditi da lavoro e da pensione dei lavoratori transfrontalieri

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge affronta il cruciale problema del trattamento fiscale dei redditi diretti e differiti dei lavoratori transfrontalieri. Questi ultimi sono stati costretti a «trattare», nel corso degli ultimi anni, in vari provvedimenti di natura finanziaria, un abbattimento del loro carico fiscale che si è dimostrato comunque parziale (esclude infatti i trattamenti di fine rapporto) ed inadeguato (è infatti cristallizzato ad 8.000 euro).

In tale situazione, tre sono i profili che necessitano di essere risolti in tempo utile:

1) la messa a regime dell'agevolazione, così da evitare le conseguenti incertezze e da consentire la giusta tranquillità d'animo e di programmazione finanziaria, personale e familiare, ai contribuenti interessati;

2) l'estensione dell'agevolazione ai redditi da pensione, in conformità a quanto già ripetutamente sollecitato dai garanti dei contribuenti e sancito dagli organi di giustizia tributaria, ma altrettante volte speciosamente contestato, con evidente scarsa visione dell'equità sostanziale, dall'amministrazione finanziaria con l'avallo del Governo. E ciò malgrado l'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (TUIR), disponga in modo inequivoco che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: *a)* le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse quiparati»;

3) l'aggiornamento fino ad almeno 12.000 euro del limite di esenzione annua di imponibilità, ormai da tempo fermo all'evidentemente non più realistica cifra di 8.000 euro.

Per gli anzidetti motivi, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 3 (base imponibile delle persone fisiche) del TUIR escludendone a regime, a decorrere dal 1º gennaio 2012, i redditi di carattere transfrontaliero tanto da lavoro quanto da pensione, fino al più congruo limite di 12.000 euro per anno.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento, incidendo, con pari decorrenza, sul trattamento delle rendite finanziarie.

Il presente disegno di legge, pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, intende corrispondere alle giuste e condivisibili sollecitazioni di giustizia tributaria sostanziale avanzate dalle benemerite organizzazioni rappresentative dei lavoratori frontalieri e degli *ex* frontalieri, tra cui l'associazione di volontariato frontalieri autonomi intemeli (FAI) di Ventimiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b*-bis) i redditi da lavoro dipendente prestato, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nonché le relative pensioni e gli assegni ad esse equiparati, fino all'importo di 12.000 euro;».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 2012.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze, di cui all'arti-

colo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l'imposta sostitutiva sul risultato maturato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

€ 1,00